



Varese, 20 marzo 2014

Circolare n. 2/2014

IL DECRETO “DESTINAZIONE ITALIA” - ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Con la presente circolare riassumiamo le principali novità introdotte dal Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, denominato “Destinazione Italia”, così come definitivamente previste nel testo convertito dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, pubblicata in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 43.

Illustriamo inoltre alcune disposizioni fiscali di particolare interesse, previste da varie disposizioni legislative.

1. IL DECRETO DESTINAZIONE ITALIA

DETRAZIONI PER L'ACQUISTO DI LIBRI (art. 9)

In sede di conversione in legge è stato completamente modificato l'originario credito di imposta previsto per il settore dell'editoria.

Per effetto della legge di conversione, il credito spetta agli esercizi commerciali che effettuano la vendita di libri al dettaglio. La durata del credito decorrerà dalla data individuata con decreto ministeriale e terminerà con il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. Il credito è previsto anche per l'acquisto di testi in formato digitale muniti di codice ISBN ed è compensabile ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/97.

I dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario rilasceranno a ogni studente un buono sconto per un importo da determinarsi in ragione delle risorse stanziare e che darà diritto allo sconto in misura pari al 19% del costo del libro stesso.

Con un decreto da emanarsi entro 60 giorni a decorrere dal 21 febbraio 2014, dovranno essere individuate le modalità attuative ivi comprese quelle attinenti le modalità di fruizione del credito di imposta.

SANZIONE AMMINISTRATIVA IN ASSENZA DI ATTESTAZIONE APE NEL SETTORE IMMOBILIARE (art. 1, commi 7 ed 8)

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, deve essere inserita la clausola con cui l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell' APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Una copia dell'APE deve essere inoltre allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, le parti sono soggette al pagamento, in solido ed in parti uguali, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 ad € 18.000, ridotta a un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, sanzione ulteriormente ridotta alla metà se la locazione non eccede i 3 anni (non è più prevista la nullità del contratto).

La nullità prevista dalle precedenti disposizioni può inoltre essere trasformata in sanzione amministrativa su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

BONUS RICERCA E SVILUPPO (art. 3)

Viene istituito, nel limite massimo complessivo di € 600 milioni per il triennio 2014-2016, un credito di imposta a favore delle imprese, con un fatturato annuo inferiore ai 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che investono in attività di ricerca e sviluppo.

L'agevolazione è applicabile anche ai consorzi ed alle reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, ai sensi del comma 2, il credito di imposta viene ripartito secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ogni impresa alle spese sostenute.

Ai fini della fruizione del credito, per attività di R. & S. si intendono:

- i lavori sperimentali o teorici con lo scopo di acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

- la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale;
- l'acquisizione, combinazione, strutturazione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- la produzione ed il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di R. & S. le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

In sede di conversione è stato precisato che sono considerate attività di R. & S. quelle che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti.

Sono ammissibili le spese relative a:

- personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, comunque con un costo unitario non inferiore a € 2.000 al netto dell'Iva;
- costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti od ottenuti in licenza da fonti esterne.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di € 2.500.000 per ciascun beneficiario, nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa (rispetto al precedente esercizio) nelle attività R. & S., a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a € 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

E' necessaria la certificazione, da allegare al bilancio, della documentazione contabile inerente le spese sostenute da parte dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Per poter beneficiare del credito di imposta, occorre presentare un'istanza telematica mediante modalità tecniche che dovranno essere definite con apposito decreto ministeriale; tale decreto individuerà altresì alcuni aspetti tecnici e di controllo della spettanza dell'agevolazione.

DIGITALIZZAZIONE IMPRESE (art. 6)

E' previsto il finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a € 10.000, nel rispetto degli aiuti "de minimis", al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammmodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, la connettività a banda larga ed ultra-larga.

Con decreto ministeriale saranno stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi.

SVILUPPO RETI FISSE E MOBILI (art. 6)

E' previsto, previa approvazione da parte dell'Unione europea, un credito di imposta non cumulabile con il *voucher* previsto per la digitalizzazione di cui al punto precedente, per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese, consorzi, reti di piccole e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps.

Il credito di imposta è riconosciuto nella percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di € 20.000.

La decorrenza del credito dovrà essere individuata con un decreto ministeriale con cui saranno stabilite anche le modalità di fruizione, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalità di comunicazione delle spese effettuate e terminerà nel 2016.

Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.

RULING DI STANDARD INTERNAZIONALE (art. 7)

Viene ampliato l'ambito di applicazione del *ruling* di standard internazionale che si riferirà al *transfer pricing*, ai dividendi, alle *royalties* ed alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; la durata prevista sarà quinquennale.

MUTUI A TASSO ZERO PER SPECIFICHE IMPRESE (art. 2)

E' previsto un sistema di agevolazioni nei confronti delle micro e piccole imprese, come classificate ai sensi del regolamento (Ce) n.800/08 della Commissione del 6 agosto 2008, costituite in forma societaria e la cui compagine sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

STRUMENTI FINANZIARI PMI (art. 12)

Vengono apportate, al fine di rendere maggiormente competitive forme di finanziamento alternative al mercato bancario, modifiche al sistema di imposizione indiretta dei finanziamenti a medio e lungo termine assoggettati all'imposta sostitutiva ex art.15-20 DPR n.601/73.

In particolare, viene esteso l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva anche alle modificazioni o estinzioni dei finanziamenti strutturati quali prestiti obbligazionari e ad atti ad essi accessori (garanzie, surroghe, postergazioni, ecc.) e dall'altro tale applicazione si rende opzionale.

CREDITI PREDEDUCIBILI IN RAGIONE DEL CONCORDATO (art. 11)

Per effetto dell'interpretazione fornita dell'art.111 L.F., i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'art.161, comma 6 della Legge Fallimentare, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 163 L.F., senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi dell'art.161, comma 6.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A. (art. 9)

In sede di conversione in legge è stata prevista la possibilità di procedere, per l'anno 2014, a compensazione delle cartelle esattoriali per le imprese che risultano titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati secondo le modalità previste con D.M. 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo risulti inferiore o pari al credito vantato.

Con decreto del MEF da emanarsi nel termine di 90 giorni a decorrere dal 22 febbraio 2014, saranno determinate le modalità di fruizione, gli aventi diritto e le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

2. ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

SABATINI BIS

Entra nella fase operativa il nuovo strumento agevolativo istituito dal Decreto Legge del Fare (D.L. 69/2013) a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) a sostegno dei nuovi investimenti nel processo produttivo (Sabatini bis).

L'agevolazione consiste in una riduzione del tasso di interesse per finanziamenti alle imprese che intendono investire in beni strumentali nuovi, anche in leasing.

Tecnicamente, è prevista la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un plafond di 2,5 miliardi di euro (incrementabili fino a 5 miliardi), che le banche e gli intermediari finanziari, aderendo alla convenzione

prevista tra MISE-CDP-ABI utilizzeranno per concedere, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti a tasso agevolato alle PMI per l'acquisto (anche tramite leasing) di nuovi impianti e macchinari.

Dal 31 marzo 2014, sarà possibile presentare domanda per la richiesta del finanziamento e per l'accesso al contributo ministeriale in conto interessi. I termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei benefici sono stati definiti dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 n. 4567.

La platea dei soggetti che potranno accedere al meccanismo agevolativo è ampia e comprende le piccole e medie imprese operanti in quasi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, con sede operativa in Italia, costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; sono escluse le imprese operanti nei settori finanziario ed assicurativo, della fabbricazione di prodotti di imitazione o sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari e dell'industria carboniera.

Possono essere oggetto di finanziamento gli investimenti (anche in leasing finanziario) in:

- macchinari - impianti - beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo;
- hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello Stato patrimoniale, come "Impianti e macchinario" (voce B.II.2) e come "Attrezzature industriali e commerciali" (voce B.II.3), e destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare su tutto il territorio nazionale.

Risultano invece escluse le spese relative a "Terreni e fabbricati" e "Immobilizzazioni in corso e acconti". Nel settore dei trasporti l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto è ammissibile limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo

Proroga al 30 giugno 2014 per l'obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avranno tempo fino al 30 giugno 2014 per adeguarsi all'obbligo di accettare pagamenti effettuati mediante carte di debito (in luogo del termine iniziale, che era stato fissato al 28 marzo 2014).

Si fa presente che, attualmente, non esiste una sanzione per chi non fosse in grado di provvedere all'installazione degli strumenti di pagamento entro la suindicata scadenza.

Nuovo sistema di gestione del Durc interno da aprile 2014

Con decorrenza dal prossimo mese di aprile, il processo di gestione del DURC interno da parte dell'Inps risulta modificato; tale nuovo sistema permetterà all'Istituto di richiedere il DURC in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva.

La richiesta non sarà pertanto più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi. Con frequenza mensile, i sistemi informativi centrali interrogheranno gli archivi elettronici dell'istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.

San Marino fuori dall'elenco dei paesi a fiscalità privilegiata

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio il D.M. del 12 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui ufficialmente è sancita l'uscita dalla c.d. *Black List* dei Paesi a fiscalità privilegiata individuati con il D.M. del 4 maggio 1999 della Repubblica di San Marino; pertanto, a partire dal 24 febbraio 2014, non dovrà più essere compilato il modello polivalente per la segnalazione delle operazioni con Paesi *Black List*.

Tale modello continuerà invece ad essere utilizzato dagli operatori nazionali, qualora ricevano fatture da cedenti sanmarinesi senza IVA esposta; infatti, in tale circostanza, dovranno continuare a segnalare all'Amministrazione Finanziaria, attraverso la compilazione del quadro SE, l'avvenuto assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo del reverse charge.

Sospesa fino al 1° luglio 2014 la ritenuta sui flussi finanziari esteri

L'Agenzia delle Entrate ha modificato la decorrenza dell'assoggettamento alla ritenuta o all'imposta sostitutiva del 20% dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, posticipandola al 1° luglio 2014. Si ricorda come la versione originaria prevedeva che le disposizioni contenute nell'art. 4, co. 2 D.L. n.167/90 si applicassero con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengano nella relativa riscossione a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Proroga al 31/03/2014 della definizione agevolata dei ruoli

La definizione agevolata dei debiti relativi a carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Provincie e Comuni di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, prevista da Legge di Stabilità fino al 28 febbraio 2014, è stata prorogata dal D.L. "Salva Roma" sino al 31 marzo 2014.

Ricordiamo che l'agevolazione consiste nel pagamento di debiti erariali derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi, affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, senza versare gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo (le maggiori imposte e le sanzioni vanno pertanto integralmente corrisposte).

Operativa la compensazione di crediti verso la P.A. con debiti da istituti deflattivi del contenzioso

E' stata resa operativa (con la istituzione del codice tributo "PPAA") la compensazione fra importi dovuti dal contribuente a seguito di istituti definatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso mediante utilizzo di crediti commerciali vantati dal contribuente nei confronti di Pubbliche Amministrazioni (già maturati alla data del 31/12/2012, certificati e non ancora incassati).

Gli istituti deflattivi del contenzioso interessati sono:

- Accertamento con adesione;
- Conciliazione giudiziale;
- Inviti a comparire;
- Processi verbali di constatazione (PVC);
- Acquiescenza/omessa impugnazione;
- Definizione agevolata delle sanzioni;
- Reclamo e mediazione.

La presentazione del modello F24 Crediti PP.AA. con l'indicazione del credito vantato verso la P.A. in compensazione, totale o parziale, del debito è necessario avere preventivamente richiesto ed ottenuto tramite la piattaforma elettronica resa disponibile al link <http://certificazionecrediti.mef.gov.it> la certificazione del credito. Nel modello F24 Crediti PP.AA., infatti, è obbligatorio indicare il numero identificativo della certificazione del credito commerciale utilizzato in compensazione. Il campo "anno di riferimento" non deve essere compilato.

Chiarimenti del MEF sul pagamento dei canoni di locazione

A seguito di richiesta di chiarimenti al MEF da parte dell'Agenzia delle Entrate sul divieto introdotto dalla Legge di stabilità circa il pagamento in contanti dei canoni di locazione di unità immobiliari abitative (fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha risposto con nota n. 10492/DT del 5 febbraio 2014 specificando che:

"la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante ... può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione..."

In sostanza, secondo il MEF il pagamento delle locazioni sotto la soglia di € 1.000 (limite previsto dalla normativa antiriciclaggio) potrebbe anche avvenire in contanti, ma solo con la traccia della movimentazione che può essere ad esempio fornita attraverso il rilascio di una semplice ricevuta.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.